



DELIBERAZIONE
n. 21 del 30 marzo 2020

Oggetto: **DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: GU14 n. 240/17 xxx/
Telecom Italia S.p.A**

Presenti:

ENZO BROGI	<i>Presidente</i>
CHETI CAFISSI	<i>Vicepresidente</i>
ALBERTO LAPENNA	<i>Componente</i>
ELETTRA PINZANI	<i>Componente</i>
MASSIMO SANDRELLI	<i>Componente</i>

Assenti:

Presiede: **Enzo Brogi**

Segretario: **Cinzia Guerrini** *Dirigente della struttura di assistenza al Comitato incaricata della redazione del presente atto*

II COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 "Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni", in particolare l'art. 30, e il "Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni" (ex art. 8 legge regionale 1° febbraio 2000, n. 10);

VISTO l' "Accordo quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome", sottoscritto in data 28 novembre 2017;

VISTA la "Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati Regionali per le Comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 gennaio 2018", e in particolare l'art. 5, comma 1, lett. e);

VISTA la Delibera Agcom n. 179/03/CSP "Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori";

VISTA la Delibera Agcom n. 276/13/CONS "Approvazione delle Linee Guida relative all'attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche";

VISTA la Delibera Agcom n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazione elettroniche" e successive modifiche;

VISTA la Delibera Agcom n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante, "Modifica del Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera n. 73/11/CONS",

VISTA l'istanza GU14 n. 240 del giorno 21 aprile 2017 con cui l'Associazione xxx chiedeva l'intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la

definizione della controversia in essere con la società Telecom Italia S.p.A. (di seguito, per brevità, Telecom Italia) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A (di seguito il "Regolamento");

RILEVATO che, nel caso di specie, trova applicazione, *ratione temporis*, il Regolamento sugli indennizzi vigente al momento della presentazione dell'istanza e, dunque, nella versione precedente alle modifiche introdotte con la Delibera Agcom n. 347/18/CONS;

ESAMINATI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante.

L'associazione istante, titolare di un contratto *business* con la società Telecom Italia, lamenta il ritardato trasloco dei servizi associati all'utenza n. 050 1304xxx nonché la fatturazione emessa dopo il passaggio delle utenze ad altro operatore.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento e nella documentazione in atti, l'istante ha dichiarato quanto segue:

- con modulo datato 4 agosto 2012 faceva domanda all'operatore Telecom Italia di "*trasloco esterno dell'offerta Azienda tutto compreso identificata dal numero 050 1304xxx*", chiedendo che "*tale trasloco, avendo urgenza, potesse avvenire dal 22 al 24 agosto 2012*";
- la richiesta veniva gestita erroneamente dal gestore come cessazione e "*rimaneva senza linea da settembre a ottobre 2012 con grave danno per l'attività dell'Associazione*";
- alla fine del 2012 passava ad altro operatore, ma continuava a ricevere la fatturazione per un servizio non più erogato ormai da tempo;
- con reclamo del 28 giugno 2016 contestava formalmente, per il tramite del proprio legale, "*le fatture tutte a partire dal luglio 2012*"; con tale missiva chiedeva al gestore di "*stornare e ricalcolare le fatture contestate nonché voler risarcire (...) della somma complessiva di € 1.000,00*".

In data 26 novembre 2017 la parte istante esperiva nei confronti dell'operatore Telecom Italia tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso.

In base a tali premesse l'istante ha chiesto:

- i) di "*stornare e ricalcolare le fatture contestate*";
- ii) di "*voler risarcire (...) della somma complessiva di € 1.000,00*".

2. La posizione dell'operatore.

La società Telecom Italia, in data 1° giugno 2017, ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16, comma 2 del Regolamento, una memoria difensiva, con documentazione in allegato, nella quale ha

dedotto che “è opportuno precisare che la società istante non è titolare di tutte le linee oggetto del presente procedimento, atteso che, da una verifica svolta all’interno dei sistemi, esse risultano intestate come segue:

DN 05096xxxxx

DN 0509xxxx

DN 05096xxxx

DN 05096xxx

DN 0509xxx

DN 050965xxxx

DN 05096xxx

pertanto, salvo diversa prova che xxx intenderà produrre in sede di replica, si precisa sin d’ora che TIM non intende accettare il contraddittorio sulle linee nn. 050.965xxxx e 050.965xxx, su cui, allo stato dell’arte, la società istante appare carente di legittimazione attiva”.

Inoltre, con riferimento alla *res controversa*, l’operatore ha rappresentato che risulta “che, già in data 30 agosto 2012, xxxx richiedeva informazioni al Servizio Clienti circa il trasloco da effettuare, richiesto con lettera del 4 agosto (Doc. 1) e veniva informata del fatto che il servizio attivo, avente ad oggetto il centralino ATC con solo linee IP (tipologia IP CENTREX – VOIP con "Azienda Tutto Compreso"), non era traslocabile ed occorreva cessare e riattivare le linee in questione presso il nuovo indirizzo.

Nonostante il chiarimento intervenuto per le vie brevi, TIM riceveva reclami/solleciti quasi continui in ordine a tale problematica, a cui forniva sempre la medesima risposta.

Ad ottobre 2012, l’esponente società procedeva quindi a traslocare le linee suindicate secondo le modalità illustrate ma, successivamente, xxxx decideva di interrompere ogni pagamento a partire dal conto telefonico n. 2/2013 fino all’ultimo conto telefonico emesso, con riferimento al primo bimestre 2016, per un insoluto totale di € 7.831,84, oltreché a migrare verso altro operatore in un periodo imprecisato del 2014. Ad ogni buon conto, l’oggetto della domanda svolta in questa sede nei confronti di TIM sembra essere assorbito e superato dalla circostanza per cui TIM, a cura del 191, ha già provveduto ad emettere una serie di note di credito (v. Doc. 2) in favore della società istante per le seguenti linee e i seguenti bimestri:

- linea n. 050.130xxxx: note di credito emesse a storno dei conti telefonici dal 4/2013 all’1/1015;
- linea n. 050.130xxxx: note di credito emesse a storno dei conti telefonici dal 2/2013 al 6/2013;
- linea n. 050.13xxxx: note di credito emesse a storno dei conti telefonici dal 2/2013 al 6/2013;
- linea n. 050.1304xxxx; note di credito emesse a storno dei conti telefonici dal 3/2013 al 5/2014.

È dunque evidente come la condotta di TIM sia stata diligente e rispettosa di tutti gli obblighi contrattualmente previsti, soprattutto alla luce delle note di credito emesse in favore di xxxx, la cui richiesta di indennizzo appare infondata sia in fatto che in diritto avendo già beneficiato della corresponsione di tali somme, sotto forma di riaccredito in fattura, sicché ciò che, alla luce di quanto sopra dedotto ed eccepito, deve essere valutato da codesto Corecom è che l'avversa pretesa non merita accoglimento e deve essere respinta perché ingiustificata ai sensi della delibera 73/11/CONS”.

In data 12 giugno 2017 l'operatore presentava ulteriore memoria, irricevibile perché oltre i termini concessi dal responsabile del procedimento; ad ogni buon conto il contenuto esposto nulla di nuovo apporta a quanto già rappresentato nella memoria, producendo una integrazione della documentazione contabile.

3. Motivazione della decisione.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dall'istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

In primis si ritiene che la presente controversia debba avere ad oggetto le utenze n. 050 96xxxx, n. 050 965xxxx, n. 050965xxxx, n. 050 965xxxx, n. 050 965xxxx, atteso che, in assenza di controdeduzioni da parte dell'utente, resta incontestato che le numerazioni 050 96xxx e 050 965xxxx non sono intestate all'associazione xxxxx, come evidenziato da Telecom Italia nella propria memoria.

Inoltre è da osservarsi, ancor prima di entrare nel merito della *res controversa*, con riferimento alla domanda *sub ii)* di parte istante, che ai sensi delle Linee Guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche, approvate con Delibera Agcom n. 276/13/CONS dell'11 aprile 2013, anche le istanze inesatte o imprecise, in un'ottica di *favor utentis*, devono essere interpretate secondo il loro significato più logico e più pertinente rispetto alla questione da esaminare. In particolare, anche la richiesta di risarcimento danni, in applicazione di un criterio di ragionevolezza ed efficienza dell'azione, può essere interpretata come richiesta di accertamento di un comportamento illegittimo da parte dell'operatore e del conseguente diritto all'indennizzo, a prescindere dal *nomen iuris* indicato dalla parte.

Esclusa pertanto ogni pronuncia risarcitoria, la domanda *de qua* dovrà essere, in questa sede, correttamente interpretata, in base al criterio di efficienza e ragionevolezza dell'azione amministrativa, quali richiesta di condanna del gestore al pagamento di un indennizzo in relazione agli inadempimenti che venissero accertati.

Tanto premesso, all'esito delle risultanze istruttorie si deve evidenziare che l'accertata responsabilità dei disservizi lamentati dall'istante in capo alla società Telecom Italia legittima l'applicazione del *Regolamento sugli indennizzi*.

Entrando nel merito della presente disamina, per quanto concerne il ritardato trasloco della linea telefonica, si precisa che risulta pacifico fra le parti che il trasloco richiesto con modulo datato 4 agosto 2012, inerente l'utenza n. 050 1304xxxx (servizio voce e ADSL), sia stato effettuato a partire dal mese di ottobre 2012.

In generale si richiama:

- in base ai principi sull'onere della prova in materia di adempimento di obbligazioni, il principio più volte affermato nella consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 13533 del 30 ottobre 2001, Cass. 9 febbraio 2004 n. 2387, 26 gennaio 2007 n. 1743, 19 aprile 2007 n. 9351, 11 novembre 2008 n. 26953, 3 luglio 2009 n. 15677 e da ultimo Cass. II 20 gennaio 2010 n.

936), secondo il quale il creditore che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento o che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile ex art. 1218 Codice civile, ovvero da cause specifiche di esclusione della responsabilità previste dal contratto, dalle condizioni generali di contratto o dalla Carta Servizi;

- in base alla direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni, Delibera Agcom 179/03/CSP, il principio secondo cui gli operatori sono tenuti a fornire i servizi richiesti nel rispetto di quanto contrattualmente previsto, anche sotto il profilo temporale. Pertanto, ove l'utente lamenti il ritardo relativamente alla richiesta di trasloco della linea telefonica rispetto alle tempistiche stabilite nelle Condizioni di contratto o con lo specifico accordo delle parti, l'operatore, per escludere la propria responsabilità, è tenuto a dimostrare che i fatti oggetto di doglianza sono stati determinati da circostanze a lui non imputabili ovvero da problematiche tecniche non causate da sua colpa.

Inoltre, devono essere richiamate le Condizioni generali di abbonamento di Telecom Italia, che all'articolo 9, comma 1, prevedono che l'attivazione del servizio debba avvenire entro 10 giorni dalla relativa richiesta del cliente, fatti salvi i casi di eccezionalità tecnica, ovvero nei tempi concordati con il cliente, con mantenimento del medesimo numero ove tecnicamente possibile. Il medesimo articolo puntualizza che *"Tim indica al momento della richiesta la data di appuntamento anche ove concordata con il cliente, in cui è previsto l'intervento del tecnico presso il luogo di ubicazione dell'impianto. Le date possono essere confermate o rimodulate da Tim anche tramite invio di SMS. Se il cliente dichiara di non avere interesse a mantenere attivo, nel frattempo, l'impianto da traslocare, Tim sospende, a decorrere dalla data indicata dal cliente, il servizio fino a quando il trasloco non è effettuato"*.

Nel caso di specie, in conformità all'ordinaria tempistica contrattuale dei dieci giorni, deve ravvisarsi la ritardata attivazione dei servizi presso la nuova sede di ubicazione dell'associazione, atteso che la società Telecom Italia non ha ultimato la procedura di trasloco dell'utenza indicata nel modulo (n. 050 1304xxx) entro la data del 14 agosto 2012, ossia decorsi i 10 giorni previsti dalla richiesta del 4 agosto 2012.

La società Telecom Italia non ha provato, inoltre, entro la tempistica prevista dei 10 giorni, secondo le condizioni contrattuali dell'operatore, di aver comunicato all'istante in ordine alle criticità tecniche/fattuali riscontrate nel corso della procedura di attivazione dei servizi, in ossequio ai criteri uniformi di trasparenza e chiarezza, di cui all'articolo 4, comma 2, dell'allegato A), alla Delibera Agcom n. 179/03/CSP. È da evidenziarsi, al riguardo, che nel corso della presente procedura, la società Telecom Italia non ha dimostrato di avere provveduto tempestivamente ad informare l'istante medesimo in ordine alla sussistenza di eventuali impedimenti tecnici e/o amministrativi, incidenti sul *delivery* della richiesta di trasloco.

Ne consegue che, in assenza di prova contraria, l'operatore Telecom Italia è responsabile ai sensi dell'art. 1218 del Codice civile in ordine al mancato trasloco delle utenze in questione e che, pertanto, deve essere riconosciuto alla società istante un indennizzo proporzionato al disagio subito.

Per tali ragioni, nel caso in esame, si ravvisano gli estremi per l'applicazione dell'articolo 3, commi 1 e 3, del Regolamento in materia di indennizzi, approvato con Delibera Agcom n. 73/11/CONS, che rispettivamente prevedono:

- *“nel caso di ritardo nell'attivazione del servizio rispetto al termine massimo previsto dal contratto, ovvero di ritardo nel trasloco dell'utenza, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo per ciascun servizio non accessorio pari ad euro 7,50 per ogni giorno di ritardo”;*
- *“ai fini di cui al comma 1 è applicato l'indennizzo anche nei casi di ritardo per i quali l'operatore non abbia rispettato i propri oneri informativi circa i tempi della realizzazione dell'intervento o gli eventuali impedimenti, ovvero nel caso di affermazioni non veritiere circa l'esistenza di impedimenti tecnici o amministrativi”.*

Pertanto, a fronte di tale inadempimento per il ritardato trasloco, in accoglimento della richiesta *sub ii*), non può che riconoscersi il diritto dell'istante alla corresponsione di un indennizzo proporzionato al disservizio subito dall'utente da computarsi in base al parametro previsto dal sopra richiamato art. 3, commi 1 e 2, e dell'art. 12, comma 2, dell'Allegato A alla Delibera Agcom n. 73/11/CONS, attesa la natura *business* dell'utenza.

Con riguardo al periodo indennizzabile, deve essere osservato che il ritardo nell'attivazione dell'utenza n. 050 1304xxx (come indicato nella richiesta del 4 agosto 2012 in atti) deve essere circoscritto al periodo di riferimento intercorrente dal 14 agosto 2012 al 1° ottobre 2012 (giorno a partire dal quale risulta pacifico che il richiesto *“trasloco esterno dell'offerta Azienda tutto compreso identificata dal numero 050 1304xxx”* fosse stato eseguito), per il numero complessivo di 50 giorni.

Ne consegue che per la ritardata attivazione del servizio fonia sull'utenza *de qua* l'istante ha diritto alla somma di euro 1.500,00 (euro 15,00 *pro die* x 50 giorni x 2 servizi).

Parimenti è meritevole di accoglimento la richiesta *sub i*) nei termini di seguito indicati.

Per quanto attiene alla contestazione delle fatture emesse successivamente alla data di richiesta del trasloco, l'istante ha più volte precisato di non aver usufruito i servizi nel periodo da settembre fino al 1° ottobre 2012, quando è stato effettuato il trasloco. Pertanto, si ritiene che Telecom Italia debba procedere alla regolarizzazione della posizione amministrativa contabile dell'utente mediante il rimborso, ovvero lo storno, degli importi addebitati in relazione ai servizi sull'utenza principale n. 050 13042xxx, nonché sulle numerazioni associate nel periodo 1° settembre – 30 settembre 2012, intestate all'associazione xxx.

Per quanto attiene alla contestazione delle fatture emesse successivamente alla data del passaggio ad altro operatore, avvenuto il 20 dicembre 2020, come acquisito da richiesta istruttoria inoltrata all'utente, Telecom Italia, non ha provato che l'istante abbia regolarmente fruito dei servizi dopo tale data. Anzi l'operatore ha dedotto di aver emesso note di credito in relazione agli importi fatturati dal 2° bimestre del 2013 (*“linea n. 050.130xxx: note di credito emesse a storno dei conti telefonici dal 2/2013 al 6/2013 (....) linea n. 050.130xxx: note di credito emesse a storno dei conti telefonici dal 2/2013 al 6/2013*)

Infatti, atteso che la fattura non costituisce un negozio di accertamento, idoneo a rendere certa e incontestabile l'entità periodica della somministrazione, ma solo un atto unilaterale di natura contabile diretto a comunicare all'utente le prestazioni già eseguite secondo la conoscenza e il convincimento dell'operatore telefonico, non si ritiene lecito pretendere il pagamento della prestazione senza provare che la stessa sia stata correttamente fornita (*ex multis*, Delibera Agcom n. 211/18/CIR).

Quindi, per quanto sopra, in parziale accoglimento della richiesta *sub ii*), la società Telecom Italia è tenuta a regolarizzare la posizione contabile-amministrativa dell'istante mediante lo storno e/o rimborso

(in caso di avvenuto pagamento) degli importi addebitati in relazione ai servizi sull'utenza principale n. 050 1304xxx, nonché sulle numerazioni associate nel periodo 1° settembre – 30 settembre 2012, intestate all'associazione xxxx.

Infine, si ritiene proporzionale ed equo liquidare a favore dell'istante, ai sensi dell'art.19, comma 6, del Regolamento, la somma forfettaria di euro 100,00 a titolo di spese di procedura.

VISTI la relazione istruttoria redatta dalla Dott.ssa Elisabetta Castelli, responsabile del procedimento e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente Dott.ssa Cinzia Guerrini, ex art. 19, comma 1, del Regolamento;

UDITA l'illustrazione del Dirigente, Dott.ssa Cinzia Guerrini svolta su proposta del Presidente nella seduta del 30 marzo 2020;

D E L I B E R A

in parziale accoglimento dell'istanza presentata in data 21 aprile 2017 dall'Associazione xxxx nei confronti dell'operatore Telecom Italia S.p.A., che detto operatore provveda:

- 1) al pagamento a mezzo assegno o bonifico bancario della somma di:
 - a) euro 1.500,00 a titolo d'indennizzo per il ritardo del trasloco dei servizi fonia e ADSL associati all'utenza n. 050 13042xxx, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, in combinato disposto con l'art. 12, comma 2, dell'Allegato A alla Delibera Agcom n. 73/11/CONS;
 - b) euro 100,00 a titolo di spese di procedura ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Regolamento e della Delibera Agcom n. 276/13/CONS.

- 2) regolarizzare la posizione contabile-amministrativa della società istante (oltre al ritiro, a propria cura e spese, delle eventuali corrispondenti pratiche di recupero del credito eventualmente aperte) mediante lo storno e/o rimborso, in caso di avvenuto pagamento:
 - a) degli importi addebitati nel periodo 1° settembre – 30 settembre 2012 in relazione ai servizi sull'utenza principale n. 050 1304xxxx, nonché sulle numerazioni associate, intestate all'associazione xxx;
 - b) degli importi addebitati nel periodo 1° settembre – 30 settembre 2012 in relazione ai servizi sull'utenza principale n. 050 1304xxx, nonché sulle numerazioni associate, intestate all'associazione xxxx.

Le somme così determinate a titolo di indennizzo e/o rimborso di cui ai precedenti punti 1) lettera a) e punto 2) lettera a) e lettera b) dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A.

DELIBERAZIONE
n. 21 del 30 marzo 2020

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003.

L'operatore è tenuto, altresì, a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il Segretario
Cinzia Guerrini

Il Presidente
Enzo Brogi